

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 aprile 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1998, n. 26.

Interventi regionali per le celebrazioni ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1998, n. 27.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1997 . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 28.

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994, 1996 e alle calamità naturali 1997 e 1998. Autorizzazione prestazioni straordinarie 1998 ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 29.

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale ..... Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1998, n. 22.

Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia . Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 25.

Modifiche del regolamento di esecuzione per gli interventi a favore dello sport ..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 26.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21 concernente la denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 27.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia ai sensi della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82 ..... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 28.

Programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato/lavorante artigiano per le professioni di falegname, carpentiere in legno, congegnatore meccanico e fabbro, lattoniere, muratore, piastrellista, pittore e verniciatore, sarto da donna e sarto da uomo ..... Pag. 19

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 ottobre 1998, n. 29.**

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla disciplina del commercio su aree pubbliche . . . . .** Pag. 19

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34.**

**Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale . . . . .** Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 6 novembre 1998, n. 35.**

**Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, primo provvedimento generale di variazione . . . . .** Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 6 novembre 1998, n. 36.**

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione . . . . .** Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 6 novembre 1998, n. 37.**

**Aumento della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale . . . . .** Pag. 23

**REGIONE MOLISE****LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 19.**

**Interventi a favore dei consorzi - fidi fra piccole e medie imprese della Regione Molise . . . . .** Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 16.**

**Il Molise verso ed oltre il Giubileo del 2000 . . . . .** Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 17.**

**Nuove disposizioni in materia di contributi per l'acquisto di scuolabus . . . . .** Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 18.**

**Disciplina della navigazione sulle acque interne . . . . .** Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 19.**

**Facilitazioni tariffarie per il trasporto dei disabili . . . . .** Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 20.**

**Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore . . . . .** Pag. 30

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1998, n. 26.

Interventi regionali per le celebrazioni.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Viste le competenze regionali in materia di promozione culturale e di beni culturali di cui all'art. 5 dello statuto e alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), la Regione Piemonte, allo scopo di promuovere presso i cittadini la conoscenza di personaggi, avvenimenti, documenti, eventi, opere d'ingegno, scoperte, il cui significato e la cui portata abbiano costituito momenti storicamente importanti per l'evoluzione, lo sviluppo e la crescita culturale, sociale e civile della comunità piemontese, ovvero di quella nazionale ed internazionale, favorisce la realizzazione di iniziative dedicate alla celebrazione storica di quei personaggi, avvenimenti, opere d'ingegno, scoperte.

## Art. 2.

*Strumenti*

1. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, attraverso l'assessorato competente, valuta le richieste dei vari soggetti, pubblici e privati, per la realizzazione di celebrazioni e iniziative analoghe, secondo le caratteristiche di cui all'art. 1.

## Art. 3.

*Comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte*

1. È istituito un comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte. Detto comitato è presieduto dal Presidente della giunta regionale ed è costituito da una sessione permanente e da una o più sessioni temporanee.

2. La sessione permanente è composta dal Presidente della giunta regionale, dall'assessore regionale alla cultura e da tre membri, individuati tra studiosi ed esperti di indiscusso merito e valore, ufficialmente riconosciuti, di materie umanistiche e scientifiche. I tre membri permanenti del comitato ricevono un gettone di presenza determinato secondo quanto previsto all'art. 4, comma 4.

3. Le sessioni temporanee sono costituite, di volta in volta, sulla base del tipo di celebrazioni proposte, e vedono la partecipazione di esperti e studiosi individuati in base alle competenze culturali e scientifiche richieste da ogni singola iniziativa legata alla specifica celebrazione. I componenti delle sessioni temporanee svolgono funzioni operative e ricevono un compenso determinato al momento dell'istituzione della singola sessione, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 4.

4. Partecipano al comitato i rappresentanti degli enti locali che propongono e appoggiano le iniziative senza alcun onere per la Regione Piemonte.

5. La nomina dei componenti il comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte avviene:

a) per la sessione permanente, su designazione dell'assessore alla cultura, mediante delibera della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e della commissione nomine,

ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 42 (modificazione alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 «Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati») e successive modificazioni. I membri permanenti restano in carica per la durata della legislatura;

b) per le sessioni temporanee, mediante decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore alla cultura, sentita la competente commissione consiliare. I membri delle sessioni temporanee restano in carica fino alla conclusione delle singole celebrazioni per cui sono stati nominati.

6. La sessione permanente del comitato è organismo consultivo dell'assessorato alla cultura. Tutte le sessioni del comitato hanno come segretario il dirigente regionale competente in materia.

7. La sessione permanente del comitato propone annualmente alla giunta regionale il programma di celebrazioni regionali. Detto programma può essere costituito anche da iniziative assunte direttamente dalla Regione Piemonte.

## Art. 4.

*Procedure e criteri*

1. I soggetti che intendono avvalersi della legge presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno per iniziative da realizzare nell'anno o negli anni successivi, in caso di celebrazioni pluriennali.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:

a) motivazione storica o culturale o scientifica o sociale e relazione che illustri il personaggio, l'avvenimento, l'evento che si propone di celebrare;

b) programma di attività, ovvero progetto di massima dell'iniziativa che si intende realizzare;

c) preventivo di spesa di massima, indicante l'impegno di spesa che il soggetto proponente assume in proprio.

3. I criteri per l'accoglimento delle domande di soggetti esterni e per la redazione del programma annuale di celebrazioni regionali rispondono all'esigenza di illustrare personaggi, avvenimenti, scoperte con caratteristiche storiche, di notorietà e portata sociale e culturale almeno di dimensione nazionale, e il cui legame con il Piemonte sia storicamente indiscusso. Le celebrazioni si riferiscono a personaggi, avvenimenti, scoperte che datino almeno cinquanta anni. Ogni proposta di celebrazione deve essere accompagnata da documentazione e atti che comprovino il fondamento storico, scientifico e sociale di quanto si vuol celebrare.

4. La giunta regionale, sulla base del programma proposto dal comitato regionale per le celebrazioni di cui all'art. 3, e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla commissione consiliare competente, delibera il programma annuale di celebrazioni regionali e l'ammontare complessivo annuo degli interventi economici per le celebrazioni. Il dirigente competente per materia provvede con proprie determinazioni all'utilizzo delle risorse deliberate. Ai componenti del comitato regionale per le celebrazioni aventi diritto spettano le indennità ed il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

5. I beneficiari delle risorse economiche regionali assegnate sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data dell'assegnazione, relazione documentata sulle iniziative realizzate. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, il dirigente competente, dopo opportuna verifica, dispone mediante determinazione la revoca dei fondi assegnati.

## Art. 5.

*Articolo finanziario*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati per l'anno finanziario 1998 in L. 200.000.000 (duecento milioni), si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 15910 del bilancio per l'anno 1998, e viene istituito apposito capitolo avente la denominazione «Contributi per interventi regionali per celebrazioni».

## Art. 6.

*Norme transitorie*

1. In fase di prima applicazione della legge, la scadenza di cui all'art. 4, comma 1, è da intendersi al 30 ottobre 1998 ed in deroga all'art. 3, comma 7, ed all'art. 4, comma 4, il programma indicato dall'assessore alla cultura viene approvato dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 ottobre 1998

GHIGO

98R0926

## LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1998, n. 27.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1997.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 43 del 28 ottobre 1998)

(*Omissis*).

98R0927

## LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 28.

**Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994, 1996 e alle calamità naturali 1997 e 1998. Autorizzazione prestazioni straordinarie 1998.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 44 del 4 novembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Prestazioni straordinarie*

1. È autorizzata nell'anno 1998 l'effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte del personale regionale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio collegate all'attuazione dei programmi di ricostruzione e di prevenzione previsti dalle leggi 21 gennaio 1995, n. 22 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e 16 febbraio 1995, n. 35 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive

nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali 1996 e per interventi tecnici di prima necessità nel periodo di emergenza dichiarato in occasione di calamità naturali di rilievo nazionale.

2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro, oltre l'orario d'obbligo, è stato reso per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Per i dipendenti impegnati in interventi tecnici di prima necessità si richiede altresì l'attestazione rilasciata dall'ente territoriale presso cui hanno operato.

## Art. 2.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, quantificati in lire 500 milioni, si fa fronte con integrazione di pari importo dello stanziamento del capitolo 10135 mediante prelievo dal fondo di riserva delle spese obbligatorie.

## Art. 3.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 ottobre 1998

GHIGO

98R0928

## LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 29.

**Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 44 del 4 novembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. La Regione Piemonte, nell'ambito del processo di revisione organizzativa in atto, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 1998 al personale della Regione, con facoltà per gli enti strumentali e dipendenti della Regione, ivi comprese le agenzie territoriali per la casa, di adottare misure simili nei confronti dei loro dipendenti.

#### Art. 2.

##### *Sostegno del processo riorganizzativo*

1. Nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 549/1995, e nel limite di spesa per la dotazione organica prevista dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), la Regione iscrive nel bilancio di previsione del 1998 la somma complessiva di lire 5 miliardi 800 milioni, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, per incrementare le risorse del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro a favore del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo in atto.

#### Art. 3.

##### *Criteri di ripartizione degli incrementi dei trattamenti accessori*

1. Allo scopo di incentivare il personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali e particolarmente quello dell'area direttiva più direttamente interessato al processo di redistribuzione delle competenze funzionali, in conformità a quanto previsto all'art. 2, comma 1, le risorse del fondo previsto dall'art. 31 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono aumentate nell'anno 1998 di lire 4 miliardi 800 milioni di cui almeno la metà da destinare ad incrementare il fondo per l'indennità di area direttiva previsto dall'art. 35 del medesimo contratto.

2. I criteri per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, sono definiti nel rispetto delle procedure di contrattazione previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Con la finalità di perseguire una maggiore articolazione del trattamento economico della dirigenza, sulla base di quanto previsto all'art. 2, le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, di cui all'art. 37 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono incrementate nell'anno 1998 di lire 1 miliardo.

#### Art. 4.

##### *Processi selettivi*

1. Fatto salvo l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 50, comma 7, della legge regionale n. 51/1997 e ferme restando le procedure di reclutamento del personale di quarta qualifica funzionale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, secondo modalità indicate nel piano occupazionale e nei limiti di una percentuale corrispondente alla riserva dei posti per il personale dipendente pari al 40 per cento dei posti disponibili in dotazione organica, la Regione stabilisce che alle selezioni previste per l'accesso alla predetta qualifica sia ammesso a partecipare anche il personale non di ruolo avente i seguenti requisiti:

a) possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre;

b) aver prestato servizio alle dipendenze della Regione, a seguito di selezione con accertamento di idoneità connessa alle procedure di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, nel triennio precedente i termini di scadenza del bando, in qualifica corrispondente a quella messa a concorso per almeno sei mesi anche non continuativi.

2. Nel rispetto dei principi desumibili, in materia, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nel piano occupazionale può essere stabilito il numero di posti alla cui copertura si provvede mediante concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali espressamente caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

#### Art. 5.

*Modalità di utilizzo delle graduatorie di cui all'art. 50 della legge regionale n. 51/1997 e norma di interpretazione autentica del medesimo art. 50.*

1. Al fine di valorizzare le professionalità maturate all'interno dell'ente, la Regione può utilizzare le graduatorie dei concorsi di cui all'art. 50 della legge regionale n. 51/1997, per tre anni dall'approvazione delle graduatorie medesime, fino a coprire, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del consiglio e della giunta unitariamente considerati, una percentuale non superiore a quella prevista nei concorsi pubblici per la riserva per il personale dipendente, pari al 40 per cento, onde non pregiudicare il principio della garanzia per l'accesso dall'esterno sancito dal comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 51/1997, fermo rimanendo che per il personale transitato in ambito regionale a seguito di soppressione di enti strumentali e dipendenti della Regione, ai fini e per gli effetti dell'ammissione ai concorsi dell'art. 50 della legge regionale n. 51/1997, il servizio prestato presso tali enti è equiparato al servizio svolto in Regione.

#### Art. 6.

##### *Assicurazione dei dirigenti ed altre coperture assicurative*

1. In relazione alle nuove responsabilità gravanti sui dirigenti a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 51/1997 connesse con l'esercizio delle competenze gestionali e con il potere di adottare atti definitivi prima attribuiti alla competenza degli organi di direzione politica, la Regione provvede alla copertura assicurativa collettiva dei rischi conseguenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali, in ordine alle responsabilità di natura civilistica e amministrativa.

2. La Regione provvede altresì alla stipula di apposite polizze assicurative avverso i rischi connessi all'espletamento delle attività svolte dai dipendenti:

a) responsabili di unità operative organiche o di progetto;

b) che svolgano funzioni altamente specializzate;

c) che svolgano attività che comportano l'assunzione diretta di responsabilità professionali previste da specifiche disposizioni di legge.

3. In relazione alle attività di cui ai commi 1 e 2, la copertura assicurativa è esclusa nelle ipotesi di dolo, nonché nell'ipotesi di conflitto con gli interessi dell'amministrazione.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, commi 1 e 3, si provvede mediante iscrizione nel bilancio di previsione del 1998 di una somma di lire 4 miliardi 800 milioni sul capitolo 10160 e di lire 1 miliardo sul capitolo 10164.

2. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 6, si fa fronte con la legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti allocati nei corrispondenti capitoli di spesa per il personale regionale che prevedono la necessaria copertura e che sono comunque integrabili mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

#### Art. 8.

##### *Clausola d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 ottobre 1998

GHIGO

98R0929

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1998, n. 22.

### Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 2 novembre 1998)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I FINALITÀ

Art. 1.

#### Finalità

1. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto delle normative comunitarie, assicura il governo della mobilità regionale e locale, garantendo:

a) la programmazione della Regione e degli enti locali, promuovendo:

1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio lombardo; tale domanda fa espresso riferimento a specifiche informazioni fornite da enti pubblici e privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;

3) l'incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell'esercizio;

4) l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto e lo sviluppo di tecnologie, anche innovative, al fine di migliorare le modalità di utilizzo del mezzo pubblico;

5) l'adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più deboli;

6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana e della salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e di inquinamento;

7) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;

8) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;

9) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;

10) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997;

11) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali o alla Regione;

12) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;

b) il conferimento, mediante il trasferimento o la delega alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;

c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto concerne la quantità, la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo delle politiche tariffarie attraverso l'istituzione dell'Autorità regionale garante per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 15.

#### Art. 2.

#### Definizione e classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

1. Per trasporto pubblico regionale e locale si intende il complesso dei servizi - di pubblico trasporto di persone e cose attribuiti alla Regione ed agli enti locali. Il trasporto pubblico regionale e locale comprende i sistemi di mobilità terrestri, fluviali, lacuali e aerei organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o infraregionale; il sistema integrato del trasporto pubblico locale è classificato ai commi seguenti.

2. I servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio da effettuarsi mediante i servizi ferroviari regionali.

3. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale si distinguono in:

a) servizi di linea;

b) servizi finalizzati ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modifiche ed integrazioni.

4. I servizi automobilistici di linea si articolano in:

a) comunali: svolti nell'ambito del territorio di un comune;

b) di area urbana: che collegano i capoluoghi di provincia con i comuni ad essi conurbati e che si caratterizzano per una forte penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con elevata frequenza e densità di fermate;

c) interurbani: svolti nel territorio di più comuni, non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b);

d) regionali: interurbani che collegano sedi di significative funzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale o a copertura delle relazioni non servite dalla ferrovia, in grado di offrire un livello di servizio quantitativamente e qualitativamente elevato.

5. I servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea, si articolano in:

a) di collegamento al sistema aeroportuale;

b) effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997, anche con servizi a chiamata;

c) di gran turismo, aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico ambientali e paesaggistiche delle località da essi servite;

d) effettuati con autobus destinati al servizio di linea e al servizio di noleggio autorizzati ex articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1998, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

6. I servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata si effettuano in ambito comunale o di area urbana o interurbana.

7. I servizi pubblici con unità di navigazione si articolano in:

a) di linea per trasporto di persone o cose;

b) non di linea in conto terzi per trasporto, rimorchio e traino di persone o cose.

8. Per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico di linea gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, possono prevedere modalità particolari di svolgimento del servizio stesso secondo i criteri dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997.

9. La Giunta regionale definisce, d'intesa con le province e con i comuni capoluogo di provincia, forme di sperimentazione con sistemi innovativi e tecnologie avanzate per i servizi di trasporto pubblico determinandone modalità e tempistica. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, autorizzano l'effettuazione di tali servizi e ne regolamentano l'esercizio.

## TITOLO II

### RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

#### Art. 3.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:

a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilità ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione degli enti locali;

b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali; mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata e di accordi di programma, anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;

c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997, ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell'accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;

d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti locali;

e) definisce, secondo le procedure di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale;

f) individua, per il trasporto in territori a domanda debole, i criteri per l'espletamento dei servizi di linea; nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997;

g) regola i sistemi di integrazione tariffaria e le modalità di determinazione delle tariffe;

h) approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;

i) cura il sistema informativo trasporti e mobilità;

j) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;

k) riconosce il ruolo strategico dell'intermodalità promuovendo un programma strutturato per l'intero comparto entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione svolge inoltre compiti di regolamentazione e di gestione. In particolare:

a) assegna ed eroga alle province le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi attribuiti alle competenze provinciali, nonché alle comunità montane per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c);

b) assegna ed eroga al comune di Milano ed ai comuni capoluogo di provincia, previa richiesta alla Regione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla definizione del livello dei servizi minimi di cui all'art. 17, comma 2, le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) e b) e comma 6;

c) assegna ed eroga alle comunità montane ed ai comuni montani contributi per l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli automezzi previsti dall'art. 41 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);

d) individua i servizi di linea regionali, di cui all'art. 2, comma 4, lettera d) e li assegna alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;

e) promuove e organizza i collegamenti aeroportuali;

f) svolge compiti di regolamentazione, anche mediante consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati, del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e d'Iseo, previo risanamento tecnico-economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997;

g) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e relative leggi regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;

h) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne;

i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 5/1972;

j) svolge compiti di regolamentazione e di gestione dei servizi elicotteristici;

k) approva le modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggio.

#### Art. 4.

##### *Funzioni delle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni riguardanti i servizi interurbani, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), già esercitate a titolo di delega ai sensi della legge regionale 2 aprile 1987, n. 14 (Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale) e relativi provvedimenti attuativi.

2. Sono altresì trasferiti alle province le funzioni e i compiti riguardanti:

a) i servizi di linea regionali di cui all'art. 2, comma 4, lettera d) e i servizi di gran turismo, di cui all'art. 2, comma 5, lettera c), assegnati alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;

b) i servizi in aree a domanda debole di cui all'art. 2, comma 5, lettera b);

c) l'individuazione, d'intesa con i comuni interessati, dei servizi di area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lettera b);

d) l'approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate);

e) l'assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie per assicurare i servizi di loro competenza, con esclusione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettera b);

f) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) e d) e comma 5 lettera b), la stipula dei relativi contratti e l'erogazione dei corrispettivi;

g) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;

h) il rilascio di autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;

i) il rilascio, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 285/1992, del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettere c) e d) e comma 5, lettere a) e b);

j) l'accertamento di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie ed altri servizi di trasporto) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea, di cui all'art. 2, comma 4, lettere c) e d) e comma 5, lettere a), b), c);

k) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, di interesse sovracomunale, e agli impianti a fune di ogni tipo collocati sul territorio di due o più comuni e che non insistano nel territorio di una comunità montana;

l) l'erogazione nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge dei finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano, di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale), come sostituito dall'art. 30 della presente legge, qualora non ricompresi in comunità montana.

3. Sono delegate alle province le funzioni concernenti:

a) l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992;

b) l'autorizzazione delle manifestazioni nautiche che coinvolgono due o più comuni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

c) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del codice della navigazione e degli articoli 67, 146 e 147 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949;

d) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate, ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del codice della navigazione e degli articoli 36, 67 e 69 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949;

e) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431;

f) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, ai sensi degli articoli 226 e 227 del codice della navigazione e articoli 129 e seguenti del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949;

g) le funzioni di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.

4. Resta ferma la competenza delle province riguardante l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico.

5. Le province adottano, per quanto di competenza, con le modalità di cui all'art. 18, comma 2, i programmi triennali dei servizi.

#### Art. 5.

##### *Funzioni delle comunità montane*

1. La Regione trasferisce alle comunità montane le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico che riguardano il rispettivo territorio relativi a:

a) impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio;

b) espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio di impianti a fune di loro competenza;

c) erogazione, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, di finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19/1989, come sostituito dall'art. 30 della presente legge.

2. Restano ferme le competenze delle comunità montane riguardanti l'istituzione, sentita la provincia, di eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico delle medesime comunità montane, nonché le competenze in materia di servizi di trasporto di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

3. La singola comunità montana può affidare l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti ai sensi del comma 1 alla provincia di appartenenza, previo accordo di programma.

#### Art. 6.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Sono trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) e b). In particolare sono trasferite le funzioni concernenti:

a) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettere a), b), comma 5, lettera b) e comma 6, nonché la stipula dei relativi contratti di servizio e l'erogazione dei corrispettivi;

b) l'accertamento di cui all'art. 5, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea, di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) e comma 6;

c) la vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali;

d) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;

e) il rilascio, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) e comma 5 lettera b) e per l'effettuazione dei servizi di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;

f) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti:

1) gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell'area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane;

2) gli ascensori e le scale mobili;

3) le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche;

4) gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio non ricompresi nel territorio della comunità montana, qualora insistano interamente sul territorio comunale;

g) l'erogazione, nelle forme e con le modalità previste nella presente legge, dei finanziamenti atti ad assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale urbano di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19/1989, come sostituito dall'art. 30 della presente legge, qualora ricadenti nel territorio comunale non ricompresi in comunità montana;

h) l'autorizzazione all'apertura di scuole nautiche.

2. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti il rilascio:

a) delle concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali regionali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;

b) delle concessioni per l'utilizzo, ai fini turistico-ricreativi, delle aree demaniali lacuali statali di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le competenti amministrazioni statali per i laghi Maggiore, di Como, di Garda e di Iseo;

c) delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;

d) delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h).

4. Restano ferme le competenze dei comuni riguardanti:

a) l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico;

b) l'elaborazione dei piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 285/1992;

c) gli adempimenti previsti all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997.

5. I comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) adottano per quanto di competenza programmi triennali dei servizi con le modalità di cui all'art. 18.

6. I comuni possono affidare, previo accordo di programma, l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 alla comunità montana o alla provincia di appartenenza.

#### Art. 7.

##### *Funzioni soppresse*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, relative:

a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;

b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;

c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse);

d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

#### TITOLO III

#### ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO E DELLA MOBILITÀ

##### Art. 8.

##### *Programmazione infrastrutturale e consulta della mobilità e dei trasporti*

1. Gli strumenti di programmazione sono:

a) il piano regionale della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 9;

b) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, di cui all'art. 11;

c) i piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 12;

d) i piani urbani del traffico, di cui all'art. 13.

2. Al fine della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale è istituita, presso la competente direzione generale, la consulta della mobilità e dei trasporti che è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e dura in carica per l'intera legislatura.

3. La consulta, di cui al comma 2, è composta da:

a) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità o suo delegato;

b) assessori ai trasporti delle province;

c) presidenti dell'Unione regionale province lombarde (URPL) e delle delegazioni regionali della Associazione nazionale comuni di Italia (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità montane ed enti montani (UNCCEM);

d) un rappresentante di FS S.p.a.;

e) un rappresentante di FNM S.p.a.;

f) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;

g) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale.

##### Art. 9.

##### *Piano regionale della mobilità e dei trasporti*

1. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo a:

a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;

b) indicare l'assetto delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare in base a espliciti criteri di:

1) congruità territoriale;

2) funzionalità e innovazione tecnologica trasportistica;

3) sostenibilità ambientale;

4) accettabilità sociale;

5) riequilibrio modale del sistema dei trasporti;

c) individuare gli strumenti attuativi, economici e finanziari per la realizzazione degli interventi anche mediante modelli di finanziamento pubblico e privato o esclusivamente privato;

d) organizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi del piano anche al fine della valutazione della loro efficacia e del riadeguamento delle azioni e previsioni dello stesso.

2. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, relative:

a) al trasporto ferroviario;

b) alla viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;

c) al trasporto aereo;

d) al trasporto lacuale e fluviale;

e) all'intermodalità e alla logistica.

3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della giunta regionale; sulla medesima proposta la giunta regionale acquisisce l'intesa in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 30, comma 1.

4. La giunta regionale trasmette la proposta al consiglio regionale per l'esame e l'approvazione con propria deliberazione.

#### Art. 10.

##### *Investimenti e accordi di programma*

1. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei suoi aggiornamenti sono individuati nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), introdotto dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 19, quale strumento annuale di verifica e modulazione degli obiettivi programmatici e degli stanziamenti finanziari nel triennio di pertinenza del bilancio pluriennale, e finanziati dalla legge di programmazione economico-finanziaria regionale.

2. Per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, coinvolgente una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicante decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statale, regionale e degli enti locali, la giunta regionale si avvale degli strumenti della programmazione negoziata ed, in particolare, dell'accordo di programma-quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. L'accordo di programma-quadro individua gli obiettivi, le finalità, l'impatto ambientale, le opere da realizzare, i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti, le risorse necessarie e le relative fonti, i tempi di erogazione e il periodo di validità dell'accordo.

#### Art. 11.

##### *Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne*

1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, è redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individua tra l'altro i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal consiglio regionale.

3. I proventi delle concessioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1; il rimanente cinquanta per cento è attribuito ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti le concessioni demaniali.

#### Art. 12.

##### *Piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti*

1. Le province, previe le opportune consultazioni con le istituzioni, gli enti e le associazioni portatrici di interessi economico-sociali nel settore dei trasporti e della mobilità, approvano il piano di bacino della mobilità e dei trasporti, comprendente i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992.

2. Coerentemente con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità e dell'evoluzione insediativa e socio-economica, i piani provinciali di bacino definiscono la programmazione degli interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale dei trasporti e a migliorare l'accessibilità al sistema economico insediativo locale con lo scopo di:

a) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, con riferimento anche all'intermodalità e alla logistica;

b) organizzare l'offerta del trasporto pubblico locale su gomma coordinandola con quella ferroviaria;

c) migliorare l'accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale;

d) favorire la mobilità delle persone disabili.

3. Al fine dell'individuazione del programma degli investimenti, connessi con l'attuazione del piano, le province partecipano alla definizione dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662/1996.

#### Art. 13.

##### *Pianificazione del traffico urbano*

1. Per migliorare la mobilità e la vivibilità delle aree urbane, per ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico ed acustico, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonché i comuni individuati dalla Regione, approvano i piani urbani del traffico (P.U.T.) di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 285/1992.

2. I singoli piani urbani del traffico, approvati dai comuni, sono trasmessi alla provincia interessata.

3. Al fine di assicurare il coordinamento dei piani urbani del traffico, i comuni individuati dalla Regione definiscono, anche mediante la stipula di accordi di programma, criteri omogenei per l'approvazione dei piani stessi.

4. I piani urbani del traffico sono predisposti nel rispetto delle direttive già emanate o da emanarsi a cura del ministero dei lavori pubblici, nonché degli indirizzi della giunta regionale.

5. La Regione incentiva la redazione dei piani urbani del traffico, in via prioritaria per i comuni con popolazione inferiore ai centomila abitanti.

#### Art. 14.

##### *Controllo e vigilanza*

1. La Regione, le province e i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari.

#### Art. 15.

##### *Autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale*

1. È istituita l'autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale.

2. L'autorità garante, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, svolge funzioni di garanzia, tutela e controllo dei diritti dell'utenza per quanto riguarda la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto dei principi della concorrenza nonché del controllo delle politiche tariffarie.

3. L'autorità garante, costituita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è organo collegiale composto da un presidente e da due componenti; è nominato dal consiglio regionale con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri assegnati; qualora non si raggiunga tale maggioranza nelle prime tre votazioni si procede ad ulteriori votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Le candidature sono presentate al Presidente del consiglio regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione).

4. L'autorità garante, nel perseguire le finalità ad essa assegnate dalla presente legge, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) verifica l'osservanza delle normative e dei regolamenti connessi alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, segnalando le eventuali inosservanze ai soggetti regolatori;

b) formula osservazioni da trasmettere alla giunta regionale, alle province, alle comunità montane ed ai comuni sui servizi in regime di contratto o di autorizzazione, sulle possibili modificazioni, sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti;

c) pubblicizza e diffonde le conoscenze delle condizioni di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dell'utenza;

d) valuta le istanze e le segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto qualitativo, quantitativo e tariffario degli obblighi di trasporto da parte dei soggetti esercenti il servizio, segnalandoli, ove opportuno, ai soggetti che hanno stipulato il contratto di servizio;

e) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità e l'uguaglianza di trattamento degli utenti, in particolare rafforzando la tutela degli anziani e dei disabili;

f) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico adottati, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, la carta dei servizi;

g) controlla il rispetto delle normative comunitarie nel quadro dei principi di concorrenza, segnalando all'autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);

h) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e di tutte le notizie utili al controllo;

i) dispone agli enti competenti la sospensione o la decadenza delle autorizzazioni, nonché la sospensione o la risoluzione dei contratti di servizio, ove il soggetto esercente il servizio non rispetti gli obblighi derivanti dagli atti autorizzativi o le clausole contrattuali; nei casi meno gravi determina l'indennizzo che il soggetto esercente, deve corrispondere all'utente danneggiato.

5. L'ordinamento dell'autorità garante è stabilito nello statuto approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I componenti l'autorità garante sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, avere partecipazioni o essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nelle associazioni sindacali ed imprenditoriali né avere interessi diretti e indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza durante il periodo della carica e per un periodo di almeno due anni dalla cessazione dell'incarico.

7. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 6 la nomina è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità a norma dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 14/1995. Il verificarsi di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico comporta la decadenza a norma dell'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 14/1995. Nel caso di mancato rispetto dei divieti dopo la cessazione della carica, si applicano le sanzioni previste dal comma 9 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), ridotte del 50%.

8. Entro novanta giorni dalla sua elezione, l'autorità garante si dota di un proprio regolamento.

9. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'autorità garante si provvede mediante un fondo stanziato annualmente con il bilancio regionale. L'autorità garante provvede autonomamente, nel limite del fondo stanziato, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento e presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta e un consuntivo della gestione finanziaria, entro il 30 aprile di ogni anno.

#### Art. 16.

##### *Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico*

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo

a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima.

2. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 è emessa dal direttore dell'azienda pubblica o privata di trasporto.

3. I proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono devoluti, interamente alle aziende, di trasporto.

4. Le aziende sono tenute ad attrezzarsi per garantire l'acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie.

#### Titolo IV

#### PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

##### Capo I

##### DISPOSIZIONI COMUNI ALLA GOMMA E AL FERRO

#### Art. 17.

##### *Servizi minimi*

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti, nel rispetto dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto:

- dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997, previa intesa con le province e con i comuni regolatori dei servizi di linea urbana, ai sensi dell'art. 30, comma 1, sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:

- soddisfacimento della domanda di trasporto pendolare;
- accessibilità alle funzioni territoriali generatrici della domanda non pendolare;
- intermodalità, garantendo l'accessibilità alle aree d'inter-scambio della rete dei trasporti regionali;
- accessibilità alle aree urbane;
- incentivazione all'uso di modi di trasporto non inquinanti;
- incentivazione dei servizi espletati con modalità particolari;
- riequilibrio modale del sistema dei trasporti.

3. Il livello dei servizi minimi, come definito al comma 1, è soggetto ad aggiornamento sulla base dei programmi triennali dei servizi, di cui all'art. 18.

4. In sede di definizione del livello dei servizi minimi, la giunta regionale individua, in particolare:

- la quantità dei servizi interurbani da garantire, ordinata per tipologia;
- i criteri per l'individuazione, da parte delle province, della quantità dei servizi di area urbana, nonché i criteri per la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a domanda debole nei quali prevedere modalità particolari di espletamento dei servizi.

#### Art. 18.

##### *Programmi triennali dei servizi*

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e completezza, la Regione svolge una funzione di indirizzo programmatico dei servizi di trasporto pubblico locale ai fini dell'individuazione di una

rete integrata dei servizi, garantendo il coordinamento tra gli enti locali per la formulazione delle proposte dei programmi triennali, con i contenuti di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Le province, tenuto conto dell'individuato livello dei servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunità montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di livello provinciale, valutate le osservazioni e gli indirizzi dell'autorità garante, adottano il programma dei servizi di competenza definendo in via prioritaria:

a) l'assetto dell'offerta dei servizi di competenza di cui all'art. 2, comma 4, lettere c), d), comma 5, lettera b) e comma 6;

b) l'individuazione dei servizi di area urbana, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b);

c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le reti oggetto dei contratti di servizio;

e) gli eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi a carico dei propri bilanci.

3. I comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) adottano il programma triennale definendo l'assetto dei servizi comunali e, di concerto con la provincia, dei servizi di area urbana, individuando altresì i servizi a domanda debole, di interesse comunale, con le procedure di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997.

4. I programmi triennali di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla giunta regionale, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 30, comma 1, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori.

5. I programmi triennali dei servizi ferroviari sono approvati dal consiglio regionale; le relative proposte sono formulate dalla giunta regionale, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 30, comma 1. Detti programmi individuano, in particolare:

a) l'offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla domanda degli utenti e alla sua evoluzione, connessa alla attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;

b) le modalità d'integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;

c) la regolamentazione dell'utilizzazione della rete ferroviaria al fine del trasporto regionale e locale, assicurando la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il servizio ferroviario regionale;

d) le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;

e) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile;

f) i criteri per l'individuazione degli obblighi di trasporto e di qualità.

#### Art. 19.

##### *Contratti di servizio*

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base di criteri omogenei approvati dalla giunta regionale che predispongono un capitolato tipo. Qualora necessario, la giunta regionale promuove la sottoscrizione di accordi di programma onde assicurare l'integrazione funzionale e tariffaria anche tra le diverse modalità di trasporto di cui all'art. 2, con i conseguenti adattamenti al contenuto dei relativi contratti di servizio.

2. La durata dei contratti per i servizi ferroviari e di trasporto pubblico di linea oggetto di affidamento diretto è di tre anni, con facoltà di revisione e rimodulazione, su richiesta di ciascuna delle parti, che tiene conto delle previsioni dei programmi triennali di cui all'art. 18 e dell'evoluzione dei sistemi tariffari e delle integrazioni modali. Nel caso di affidamento di contratti di servizio mediante procedure concorsuali la durata degli stessi non può essere inferiore a sei anni né superiore a nove.

3. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno dodici mesi prima della loro entrata in vigore, mentre per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti anzidetti sono stipulati almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.

4. I contratti di servizio sono comunicati alla autorità garante.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997.

#### Capo II

##### SERVIZI SU GOMMA

#### Art. 20.

##### *Procedure per l'affidamento dei servizi*

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto la Regione, le province ed i comuni fanno ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

2. L'aggiudicazione deve avvenire sulla base di modalità operative definite dalla giunta regionale e utilizzando la procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lettera b) dello stesso decreto legislativo. L'ammissione alle gare deve essere prevista in favore delle imprese singole nonché dai soggetti di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 158/1995, fermo restando che la sommatoria dei requisiti delle imprese riunite o consorziate deve essere almeno pari ai requisiti globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.

3. Nel caso in cui le aziende speciali o i consorzi, che attualmente sono affidatari di servizi nella Regione, si trasformino, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in società per azioni o in cooperative anche tra i dipendenti, ovvero procedano al frazionamento societario per esigenze funzionali o di gestione, i servizi possono essere affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione mediante la stipula dei relativi contratti di servizio, per un periodo di tre anni dalla data di trasformazione, fermo restando il divieto di ampliamento del bacino di produzione dei servizi. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 2. Qualora le predette aziende speciali o consorzi non si trasformino entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali affidano tramite le procedure concorsuali di cui alla presente legge una quota non inferiore al venti per cento dei servizi eserciti.

4. Nel caso di servizi gestiti direttamente dagli enti locali o di servizi affidati dagli enti stessi direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, è precluso l'ampliamento del bacino di produzione dei servizi rispetto a quello di riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la trasformazione di cui al comma 3, i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che operano in affidamento diretto, al fine di conseguire maggiori economie di gestione, affidano, ai sensi dell'art. 21, una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al trenta per cento dei servizi eserciti.

5. Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo in caso di subentro di altro gestore. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale. Anche in caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di detti beni strumentali al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

6. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, dell'allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trat-

tamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) e successive modificazioni ed. integrazioni.

7. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio o del mancato rispetto dei parametri di efficienza fissati dalle normative vigenti e dovrà rifondere gli eventuali maggiori oneri che l'ente affidante dovesse sostenere per il ri affidamento del servizio al nuovo gestore.

8. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997 sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base dell'individuazione delle relazioni e delle modalità da definirsi dalla giunta regionale entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Nel caso in cui le province e i comuni che stipulano i contratti di servizio possiedano quote partecipative all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali sono verificate dall'Autorità garante, ai sensi del comma 4, lettera h), dell'art. 15. Nel caso di difformità si applicano le procedure sostitutive di cui all'art. 28.

#### Art. 21.

##### *Modalità particolari di svolgimento dei servizi*

1. Gli affidatari dei servizi, individuati con le modalità di cui all'art. 20, previo assenso dell'ente affidante e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono individuare modalità particolari di svolgimento dei servizi ivi compreso il sub-affidamento ad altra impresa, non controllata societariamente dal medesimo affidatario, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta fermo che il soggetto affidatario conserva comunque la titolarità e la responsabilità del servizio sia nei confronti dell'ente affidante, sia nei confronti dell'utenza. A tal fine i contratti di servizio debbono prevedere la garanzia del mantenimento dei medesimi livelli qualitativi. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente affidante.

#### Capo III

##### SERVIZI SU FERRO

#### Art. 22.

##### *Servizi ferroviari*

1. La Regione svolge in modo unitario compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997.

2. In conformità con la normativa della Comunità europea, la Regione disciplina il rilascio di concessioni ferroviarie e di licenze di trasporto regionale e locale ad imprese ferroviarie esistenti o appositamente costituite e stipula con esse i contratti di servizio per l'effettuazione dei servizi di propria competenza.

3. I contratti di servizio stipulati tra la Regione e le società di cui al comma 2 sono riferiti alla sola attività di trasporto e garantiscono alle imprese ferroviarie l'accesso alla rete nazionale, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997, ed alla rete regionale sulla base della disciplina stabilita in sede di accordo di programma con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997.

4. I compiti di controllo, di garanzia del rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, nonché la vigilanza sui contratti di servizio sono affidati all'Autorità garante.

#### Art. 23.

##### *Gestione infrastrutture ferroviarie*

1. La Regione, con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997, disciplina l'individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, nonché le modalità per la fissazione dei canoni di utilizzo delle infrastrutture medesime.

2. La Regione uniforma l'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed amministrazione riguardanti la gestione delle infrastrutture ferroviarie provenienti dai conferimenti statali ai principi della direttiva 91/440/CEE, assicurando:

a) l'accessibilità all'uso dell'infrastruttura da parte dei soggetti titolari di trasporto ferroviario, secondo criteri imprenditoriali e di concorrenzialità nel settore dei servizi di trasporto pubblico passeggeri e merci, previa definizione dei criteri di utilizzo e di attribuzione delle tracce orarie, con conseguente applicazione di canone di pagamento nel rispetto del principio della non discriminazione tra imprese ferroviarie;

b) le garanzie circa la priorità della disponibilità delle tracce orarie per l'effettuazione dei servizi ferroviari regionali e locali.

3. Con apposito contratto di programma la Regione disciplina i contenuti contrattuali specifici inerenti la gestione delle infrastrutture onde assicurare la responsabilità del soggetto gestore in materia di investimenti, manutenzione e finanziamento che detta gestione comporta.

#### Capo IV

##### SERVIZI EFFETTUATI CON ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

#### Art. 24.

##### *Servizi lacuali ed elicotteristici di trasporto pubblico locale*

1. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e di Iseo mediante appositi consorzi o società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, da istituirsi con successiva legge regionale, d'intesa con le altre regioni e con la provincia autonoma di Trento, per quanto attiene ai bacini lacuali interessanti il territorio delle stesse.

2. La Regione organizza altresì i servizi elicotteristici di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 422/1997, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo medesimo, nonché dalla presente legge.

#### Art. 25.

##### *Servizi di collegamento con gli aeroporti*

1. La Regione programma i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile alla luce dei principi sanciti dalla presente legge.

2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 20, comma 8. La giunta regionale nel definire le modalità di cui al comma 8 dell'art. 20, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione, deve comunque prevedere che vengano assicurati la copertura del servizio ventiquattro ore su ventiquattro, il possesso della certificazione di qualità ISO 9002 da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati; le aziende debbono, inoltre, indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio.

3. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole sono affidati con modalità particolari da individuarsi ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997.

4. Per i collegamenti con gli stessi aeroporti mediante taxi, si applicano le disposizioni della legislazione nazionale di riferimento in materia e della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizi di noleggio con conducente).

5. Il bacino di utenza aeroportuale del servizio taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile.

6. Il servizio taxi espletato all'interno del bacino di cui al comma 5 si uniforma ad una disciplina di servizio omogenea, che prevede un sistema tariffario unico, determinata con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La giunta regionale promuove la realizzazione di un servizio radio-taxi anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34) e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di garantire il costante adeguamento dell'offerta del servizio taxi alla domanda, anche in relazione alla graduale entrata in funzione dello scalo aeroportuale di Malpensa 2000, la giunta regionale istituisce un apposito sistema di monitoraggio del servizio taxi, da attivarsi secondo modalità definite dalla stessa, sentita la commissione consultiva regionale di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/1992, volto a definire il fabbisogno di licenze e autorizzazioni adeguate alla domanda del traffico, nonché eventuali adeguamenti della struttura tariffaria.

### Titolo V

#### SISTEMA TARIFFARIO

#### Art. 26.

##### Sistemi tariffari

1. La Regione, sentita la consulta di cui al comma 2 dell'art. 8, tenuto conto del costo dei servizi, delle variazioni del costo della vita e nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e modi di trasporto, nonché delle funzioni di competenza degli enti locali, disciplina i sistemi tariffari e le modalità di integrazione dei modi di trasporto sulla base dei seguenti criteri:

a) sistema tariffario regionale elaborato su una tariffa chilometrica crescente secondo classi di distanza ed in base al tempo di validità del titolo di viaggio;

b) sistemi tariffari a zone, ovvero forme di integrazione tariffaria tra servizi di trasporto interurbani ed urbani e tra modalità diverse, garantendo una tipologia di titoli di viaggio e di tariffe omogenee nell'ambito dell'area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lettera b);

c) tariffe massime applicabili dagli esercenti i servizi di trasporto;

d) conseguimento del rapporto almeno di 0.35 tra ricavi da traffico e costi operativi per ogni area e, per i servizi ferroviari, al netto del costo delle infrastrutture.

2. L'aggiornamento dei sistemi tariffari viene effettuato annualmente entro il mese di settembre e le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 27.

##### Agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani di pubblico trasporto

1. Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) è sostituito dal seguente:

«5. Gli oneri finanziari inerenti le agevolazioni tariffarie relative ai servizi interurbani per le categorie di soggetti di cui al comma 2, trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio con specifiche risorse del bilancio regionale.»

2. Le agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1995 sono estese ai servizi attualmente in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale (art. 9 decreto legislativo n. 422/1997) e ai servizi ferroviari in concessione (art. 8 decreto legislativo n. 422/1997). Gli oneri finanziari inerenti le agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1995 trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

### Titolo VI

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 28.

##### Interventi sostitutivi

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni locali delle funzioni e delle competenze trasferite o delegate ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, la giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi di un commissario ad acta.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la giunta regionale procede, a fronte dell'inerzia da parte delle amministrazioni e dei soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico locale diretto, ad espletare le procedure concorsuali di cui all'art. 20.

#### Art. 29.

##### Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

1. Le province, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a costituire apposite commissioni tecniche provinciali, così composte:

a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede;

b) un rappresentante della competente direzione generale della giunta regionale;

c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;

d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;

f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;

g) due esperti della materia, designati dalla giunta provinciale;

h) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;

i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. I componenti di cui al comma, 1, lettere e) ed h) partecipano alle sedute con funzione consultiva.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.

4. Compete alle commissioni:

a) valutare la regolarità delle domande, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/1995, per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;

b) espletare le prove di esame di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/1995.

#### Art. 30.

##### Norme finali

1. La giunta regionale, ogni qualvolta debba acquisire un'intesa ai sensi della presente legge indice una conferenza di servizi da svolgersi secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/1989 è così sostituito:

«1. Sono ammessi a finanziamento quali servizi di trasporto pubblico locale, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, i servizi funiviari Margno-Pian delle Betulle; Albino-Selvino e Argegno-Pigra; Ponte di Piero Monteviasco; Malnago-Piani d'Erba,

nonché i servizi funicolari Como-Brunate; Bergamo-Bergamo alta, Bergamo alta - San Vigilio e, con decorrenza dalla approvazione del relativo programma di esercizio, il servizio funicolare Motta-Campodolcino».

3. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«1. Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore cessano di validità al 31 dicembre 1999».

4. All'art. 1, comma 1-bis, lettera c) della legge regionale 2 marzo 1998, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3 in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia), le parole «Entro il 1998» sono sostituite con le parole «Entro il 1999».

5. Le provvidenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 «Interventi nel settore dei trasporti» sono assegnate dalla competente Direzione generale della giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell'anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1996. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'art. 2 della legge n. n. 194/1998 all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/1996 con il limite del disavanzo ammissibile.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 422/1997.

7. Il termine di presentazione delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 20/1995, è rideterminato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentite le province, definisce le quantità, il costo economico e le modalità per la concessione delle agevolazioni tariffarie. Gli oneri finanziari a carico della Regione per le agevolazioni tariffarie non possono essere superiori allo stanziamento assegnato per le medesime finalità nel 1998.

#### Art. 31.

##### Norme transitorie

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma di cui al comma 19, effettua i conferimenti di funzioni agli enti locali.

2. Sono in ogni caso trasferite entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma, di cui al comma 1, le seguenti funzioni:

a) i compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

b) l'approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 4, comma 2, lettera d);

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere h) ed i);

d) l'accertamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 di cui all'art. 4, comma 2, lettera j) e di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);

e) lo svolgimento delle funzioni amministrative e di vigilanza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, relative agli impianti fissi e a fune di cui all'art. 4, comma 2, lettera k), di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 6, comma 1, lettera f);

f) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e);

g) l'autorizzazione alla apertura delle scuole nautiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera h).

3. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1, sono delegate le seguenti funzioni:

a) le autorizzazioni delle manifestazioni nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) e all'art. 6, comma 2, lettera d);

b) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulla costruzione delle nuove navi di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);

c) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità di cui all'art. 4, comma 3, lettera d);

d) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci di cui all'art. 4, comma 3, lettera f);

e) le funzioni previste dall'art. 5 della legge n. 264/1991, di cui all'art. 4, comma 3, lettera g);

f) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b);

g) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).

4. Sino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea, nonché sino alla prima attuazione dell'art. 20, comma 4, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/1998, modificativa ed integrativa della legge regionale n. 13/1995.

5. La conservazione dell'ammontare delle contribuzioni di cui alla legge regionale 7/1998 è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell'assetto dell'offerta, definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione, definita dall'ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del quindici per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell'offerta di servizio.

6. Sino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea, le risorse finanziarie, per quanto attiene l'acquisto di materiale rotabile per autoservizi, sistemi a guida vincolata, impianti a funi del trasporto pubblico locale, nonché per infrastrutture, sono assegnate dalla Regione nel rispetto della normativa vigente.

7. La Giunta regionale, d'intesa con le province, con i comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), con le comunità montane per i servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), provvede, entro novanta giorni dall'intervenuta definizione dei servizi minimi di cui all'art. 17, alla determinazione ed articolazione delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla stipula dei contratti di servizio, tenuto conto del livello di servizi minimi individuati e della spesa sostenuta dalla Regione nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1997 per l'esercizio del trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, commi 4 e 6.

8. Gli enti locali, entro i centoventi giorni successivi al perfezionamento degli adempimenti della giunta regionale di cui al comma 7, formulano le proposte dei programmi triennali dei servizi di competenza, da approvarsi ai sensi dell'art. 18.

9. Le autorizzazioni di cui al comma 8 dell'art. 20 e al comma 2 dell'art. 25 avranno effetto dopo centottanta giorni dal loro rilascio. Per tale periodo sono prorogate le concessioni già assentite.

10. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, la giunta regionale definisce un programma di interventi per migliorare la fruizione del demanio lacuale e fluviale, nonché dei Navigli, ai soli fini di navigazione.

11. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, il rilascio delle concessioni demaniali lacuali, da parte dei comuni, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) redazione, in caso di interventi inerenti le strutture portuali e gli approdi, da realizzarsi preferibilmente mediante pontili mobili, di uno studio volto a documentare la compatibilità degli interventi, in particolare per quanto concerne:

1) la viabilità di accesso, anche in relazione ai collegamenti con i servizi di trasporto pubblico;

2) la dotazione di spazi di sosta e parcheggio;

3) la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;

4) le caratteristiche paesistico-ambientali del sito interessato agli interventi, esteso ad un intorno sufficientemente ampio, nonché la compatibilità con le previsioni urbanistiche vigenti e i vincoli ambientali, idrogeologici e idraulici;

b) predisposizione di un piano finanziario da cui risultino i costi e i ricavi previsti e i relativi ammortamenti, cui proporzionare la durata della concessione che, di norma, non può superare i quindici anni;

c) adozione dello strumento della conferenza dei servizi per l'esame delle istanze concessorie alla quale partecipa un rappresentante della competente direzione generale della giunta regionale.

12. Le concessioni di cui al comma 11 vengono affidate previo regolamento comunale che identifichi la graduatoria.

13. Sino alla definizione delle modalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), l'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova rilascia le concessioni per l'utilizzo degli spazi demaniali nei porti fluviali di Cremona e Mantova e del fiume Po e idrovie collegate, per i tratti ricadenti nel territorio lombardo, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla stessa azienda ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona), come integrata e modificata dalla legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna).

14. Sino alla costituzione dell'apposita società di cui all'art. 24 i servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone svolti sul lago di Iseo continuano ad essere disciplinati ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge regionale n. 19/1989 e della tabella A, punto 4) della legge regionale n. 13/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

15. Sino al trentesimo giorno successivo alla nomina da parte di tutte le province delle commissioni tecniche di cui all'art. 29, la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti, istituita ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20/1995, continua ad espletare le proprie funzioni e compiti.

16. Rimangono a carico della competente direzione generale della giunta regionale i procedimenti amministrativi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, che alla data della stipulazione dell'accordo di programma di cui al comma 19 risultino non ancora conclusi.

17. Fino all'efficacia dei contratti relativi ai servizi di linea, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).

18. I comuni del sedime aeroportuale di Malpensa e Orio al Serio i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997, hanno consentito ai titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente ai sensi della legge 21/1992, l'esercizio del servizio taxi presso i rispettivi aeroporti, sono autorizzati in deroga alla normativa vigente a convertire tali autorizzazioni in licenze taxi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per le esigenze connesse al trasferimento di traffico aereo dall'aeroporto di Linate all'aeroporto di Malpensa, le licenze taxi della provincia di Varese sono incrementate di cinquanta unità. La provincia di Varese provvede all'assegnazione delle licenze taxi ai singoli comuni, assicurando che almeno il sessanta per cento delle stesse venga attribuita ai comuni ricompresi nell'«Ambito ristretto» individuato dal piano territoriale d'area Malpensa adottato dalla provincia di Varese con d.c.p. n. 75 del 25 luglio 1997. Le licenze di cui al presente comma costituiscono anticipazione del fabbisogno provinciale di licenze taxi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/1995. In sede di prima attuazione la disciplina di cui all'art. 25 si applica al comune capoluogo di Regione, ai comuni già integrati con il sistema taxi di Milano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni di sedime aeroportuale. I rimanenti comuni del bacino aeroportuale di cui all'art. 25 possono applicare la predetta disciplina contestualmente ai comuni sopra indicati. Ad avvenuta attivazione del servizio radio-taxi di cui all'art. 25, comma 7, la disciplina prevista al medesimo articolo è estesa con atto della giunta regionale, sentita la commissione consultiva, a tutti i comuni del bacino di utenza aeroportuale di cui al comma 5 dell'art. 25.

19. In sede di prima applicazione della presente legge, con appositi accordi di programma da stabilirsi tra la Regione e gli enti locali interessati, vengono individuati il personale e le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle funzioni conferite. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico alle province ed ai comuni interessati al trasferimento e alla delega di funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e adempimenti riguardanti i bacini lacuali e fluviali, la Regione adegua le strutture nell'ambito della Direzione generale trasporti e mobilità.

## Art. 32.

### Modalità di finanziamento

1. L'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l'espletamento delle procedure relative alla stipula dei contratti di servizio è effettuata dalla giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili anticipate.

## Art. 33.

### Norma finanziaria

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) e dell'art. 7, comma 1 della legge n. 59/1997 e di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione.

2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, corrisponde agli enti locali le somme occorrenti per le funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo conferimento delle funzioni stesse.

3. La Regione ai fini dell'applicazione della presente legge costituisce annualmente un fondo regionale trasporti destinato ai servizi di trasporto pubblico locale alimentato sia da risorse proprie che da quelle trasferite.

4. Il fondo regionale trasporti è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle linee di indirizzo contenute nel piano regionale della mobilità e dei trasporti e delle priorità individuate con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, articolando in distinti capitoli le risorse trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate e le risorse proprie.

5. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 10, è destinato al finanziamento degli oneri relativi a:

#### a) servizi:

- 1) ferroviari;
- 2) automobilistici e con sistemi a guida vincolata;
- 3) funiviari e funicolari di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale n. 19/1989, come sostituito dall'art. 30 della presente legge;
- 4) lacuali di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997;
- 5) agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani, di cui all'art. 27;

#### b) investimenti:

- 1) per impianti fissi della rete ferroviaria non in concessione a FS S.p.a. e per i beni strumentali e relativo materiale rotabile;
- 2) per impianti fissi di trasporto pubblico locale e materiale rotabile, nonché per le reti a guida vincolata;
- 3) per impianti e mezzi di navigazione lacuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997;
- 4) per interventi di incremento e miglioramento delle aree demaniali delle acque interne e per interventi relativi ai porti fluviali di Cremona e Mantova, ai Navigli e canali navigabili;
- 5) per poli logistici, interventi intermodali e aree di interscambio passeggeri;

c) erogazione dei finanziamenti connessi all'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997 e alla legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 nonché l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari all'azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova, ai sensi dell'art. 19, lettera a) della legge regionale n. 21/1980, come modificata e integrata dalla legge regionale n. 1/1983;

d) erogazione dei finanziamenti per il funzionamento dell'autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 15.

6. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 1 e 4, è effettuata dalla Regione per lo svolgimento dei servizi ferroviari e di navigazione lacuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997, a fronte dei relativi contratti di servizio.

7. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 2 e 3 e lettera b), punto 2, è effettuata dalla Regione a favore degli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

8. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera b), punti 1, 3, 4 e 5, e lettere c) e d) è effettuata dalla Regione.

9. Per l'attuazione dell'art. 15, comma 9, si provvede con l'assegnazione di uno stanziamento, determinato annualmente con il bilancio regionale, non superiore al due per mille del fondo relativo al comma 5, lettera a).

10. Il due per mille del fondo di cui al comma 5, lettere a) e b), è destinato alle finalità di cui alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3 (modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 in materia di trasporto pubblico locale) ed alla formazione degli strumenti di programmazione regionale e relativi sistemi informativi e di monitoraggio e supporto.

11. Le risorse regionali stanziare nel bilancio annuale destinate al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a) non sono aumentabili durante l'anno di riferimento.

#### Art. 34. Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare:

a) legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale), ad esclusione degli articoli 24, 25, 26;

b) legge regionale 9 gennaio 1978, n. 8 (Disposizioni in materia di delega ai consorzi di bacino in attuazione della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10);

c) legge regionale 27 aprile 1981, n. 21 (Contributi ai bacini di trasporto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10);

d) l'art. 3, comma 6 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini della erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone - Determinazione standard e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988);

e) l'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto);

f) legge regionale 25 novembre 1991, n. 26 (Disciplina degli autoservizi atipici);

g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni.

#### Art. 35 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 29 ottobre 1998

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 1998 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 22 ottobre 1998, prot. n. 21502/2302).

98R0946

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

### Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 25.

Modifiche del regolamento di esecuzione per gli interventi a favore dello sport.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 27 ottobre 1998)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3821 del 31 agosto 1998;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il titolo del decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31, e successive modifiche, concernente il regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 16 ottobre 1990, n. 19, recante «Interventi a favore dello sport», è così sostituito:

«Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici in materia di sport e tempo libero».

#### Art. 2.

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31, è aggiunto il seguente art. 7:

«Art. 7. (Documentazione per l'attribuzione di vantaggi economici in materia del tempo libero). — 1. A parziale modifica della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22, recante «Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero», con il presente articolo è determinata la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'attribuzione dei vantaggi economici previsti dagli articoli 6 e 7 di tale legge nonché da presentare per la liquidazione degli stessi. Ciò in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

2. Le domande volte ad ottenere contributi per la realizzazione e l'acquisto di impianti e strutture ricreative vanno corredate dalla documentazione prevista dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

3. Le domande volte ad ottenere sovvenzioni e sussidi per l'attività annuale delle associazioni ricreative vanno corredate dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a).

4. Le domande volte ad ottenere sovvenzioni e sussidi per l'acquisto di equipaggiamento, attrezzature e materiale d'uso del settore ricreativo vanno corredate dalla documentazione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a).

5. Le domande volte ad ottenere sovvenzioni e sussidi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni ricreativi vanno corredate dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c).

6. Le domande volte ad ottenere sovvenzioni e sussidi per spese di corsi per la formazione e l'aggiornamento di operatori ricreativi vanno corredate dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b).

7. Per l'istruzione delle domande e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni nel settore del tempo libero si applicano in quanto applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 4 e 6. Non è necessario acquisire il parere della consulta provinciale dello sport».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 settembre 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998.  
Registro n. 1, foglio n. 23.

99R0044

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 26.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21 concernente la denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 27 ottobre 1998)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4070 del 14 settembre 1998;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. All'allegato 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le competenze dell'ufficio di cui al punto 14.4. sono così integrate:

«- osservatorio delle sette psicologiste».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 settembre 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998.  
Registro n. 1, foglio n. 24.

99R0045

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 27.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia ai sensi della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 24 novembre 1998)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4128 del 14 settembre 1998;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il titolo del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, è così sostituito:

«Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia».

2. Il primo periodo dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, è così sostituito:

«1. I lavori, le provviste ed i servizi che ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, possono effettuarsi in economia da parte dell'economato e degli altri uffici periferici e centrali in quanto specificatamente competenti in base al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, fatti salvi i principi in materia dettati dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:»

3. Le lettere a), e) ed f) dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, sono così sostituite:

a) lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione e manutenzione degli immobili adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione provinciale fino ad un importo di 300.000 ECU, al netto degli oneri fiscali;

e) consolidazione, conservazione e restauro di beni sottoposti a tutela storico-artistica, scavi archeologici, conservazione dei reperti. valorizzazione scientifica e ricerca;

f) divulgazione di bandi di concorso, di gara e altri avvisi a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegature di libri e pubblicazioni varie, spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;»

4. Il primo periodo dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, è così sostituito:

«2. I limiti di spesa per ogni lavoro, provvista o servizio di cui al presente articolo, fatta eccezione per le spese di cui alle lettere a), i), m), n), o), p), q), r), s), u), v), w) e z) è fissato nella misura massima di 200.000 ECU al netto degli oneri fiscali».

5. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, è così sostituito:

«Le aperture di credito sono disposte con decreto del direttore della ripartizione Finanze e bilancio, previa verifica della fondatezza delle relative richieste in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21».

6. Il primo periodo dell'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25. è così sostituito:

«1. I servizi di cassa che possono essere gestiti in economia da parte dell'economato e degli altri uffici periferici e centrali in quanto specificatamente competenti in base al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernono:»

7. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25. è così sostituito:

«2. Gli importi riscossi di cui al comma 1, lettera a), sono versati alla cassa provinciale in base a reversali di incasso emesse dalla ripartizione Finanze e bilancio e imputati ai singoli capitoli di entrata del bilancio provinciale».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 settembre 1998

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998.  
Registro n. 1, foglio n. 28.*

99R0046

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 28.

**Programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato/lavorante artigiano per le professioni di falegname, carpentiere in legno, congegnatore meccanico e fabbro, lattoniere, muratore, piastrellista, pittore e verniciatore, sarto da donna e sarto da uomo.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 1° dicembre 1998)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3823 del 31 agosto 1998;

DECRETA

Art. 1.

*Programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato/lavorante artigiano*

I programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato/lavorante artigiano per le professioni di falegname, carpentiere in legno, congegnatore meccanico e fabbro, lattoniere, muratore, piastrellista, pittore e verniciatore, sarto da donna e sarto da uomo, allegati a questo decreto e che formano parte integrante dello stesso sono emanati.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

L'entrata in vigore di questi programmi d'esame è fissata con la sessione estiva 1999 dell'anno scolastico 1998/99.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 settembre 1998

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1998.  
Registro n. 1, foglio n. 26.*

99R0047

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 ottobre 1998, n. 29.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla disciplina del commercio su aree pubbliche.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 27 ottobre 1998)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4116 del 14 settembre 1998;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, e successive modifiche, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, sul commercio su aree pubbliche, è così sostituito:

«8. L'organo competente ad effettuare la conversione consegna al titolare il nuovo documento e ne invia copia alla Camera di commercio di Bolzano, nonché alla Camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare ha la residenza o la sede legale. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento questi può continuare l'attività commerciale con le modalità previste dalla legge 7 gennaio 1977, n. 7, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. La validità dell'autorizzazione originaria ed il diritto a richiedere la conversione della stessa viene meno, se entro e non oltre il 31 dicembre 1998 non è stata fatta la richiesta di conversione ai sensi del presente articolo».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 ottobre 1998

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1998.  
Registro n. 1, foglio n. 25.*

99R0048

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34.

**Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 15 ottobre 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

## Art. 1.

*Autorizzazione*

1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. È subordinato altresì al rilascio di specifica autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la giunta regionale può stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica.

3. La giunta regionale con propria direttiva, sentita la commissione consiliare sicurezza sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i requisiti minimi generali e specifici per l'esercizio di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali. La giunta regionale disciplina altresì nei termini di cui al comma 2, il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino interventi di carattere strutturale e siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali approvati dalla regione. La medesima disposizione non si applica alle strutture già autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento di ricettività o modifiche delle attività autorizzate. In caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private già autorizzate, l'adeguamento è limitato alle sole porzioni oggetto di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo dell'adeguamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 7.

## Art. 2.

*Accreditamento*

1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. L'accreditamento è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

3. Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati sull'accreditamento sono stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni rappresentative dei soggetti erogatori.

4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono stipulati rispettivamente dalla regione e dalle aziende unità sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla giunta regionale.

5. La legge regionale di riforma organica dell'assistenza sociale detta norme in materia di accreditamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali.

## Art. 3.

*Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione*

1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie sono attribuite ai comuni.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sono attribuite ai comuni che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'azienda unità sanitaria locale, secondo le modalità e i termini stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3. La giunta regionale disciplina altresì le modalità per la raccolta e l'aggiornamento dei dati sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui alla presente legge.

3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'art. 1, deve presentare domanda al comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione*

1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero stabiliti dalla giunta regionale, si avvale dei servizi dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda.

2. L'accertamento è effettuato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dal dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale competente, per il tramite di una apposita commissione di esperti anche esterni, nominata dal direttore generale, composta in base ai criteri stabiliti dalla giunta regionale e presieduta dal responsabile del dipartimento.

3. Il responsabile del dipartimento di prevenzione attiva di volta in volta, nell'ambito della suddetta commissione, un gruppo ispettivo correlato e commisurato alla tipologia ed alle dimensioni della struttura o dell'attività per la quale è stata richiesta l'autorizzazione. Il gruppo ispettivo può essere integrato da uno o più esperti, esterni alla commissione, nei processi produttivi specifici della struttura sanitaria oggetto di accertamento.

4. In base ai risultati dell'ispezione la commissione formula il proprio parere, che viene trasmesso al comune competente dal responsabile del dipartimento di prevenzione. Il comune, preso atto del parere

della commissione, entro i successivi trenta giorni, rilascia l'autorizzazione ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine il comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo.

5. L'autorizzazione deve indicare la tipologia e l'ubicazione della struttura cui si riferisce, nonché, nel caso di struttura privata la sua denominazione ed il nominativo del titolare.

#### Art. 5.

##### *Verifiche e controlli*

1. La permanenza dei requisiti minimi presso le strutture autorizzate è verificata di norma ogni quattro anni mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, trasmessa al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'autocertificazione deve essere conforme al modello prestabilito dalla giunta regionale con propria deliberazione. Il comune può comunque procedere anche alla verifica ispettiva con le stesse modalità previste all'art. 4.

2. La Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture autorizzate, dandone comunicazione al comune, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, i quali effettuano le necessarie ispezioni con le modalità previste all'art. 4.

3. L'esito delle verifiche effettuate deve essere tempestivamente comunicato alla struttura interessata ed anche al comune nel caso di verifiche disposte dalla regione.

4. Qualora, a seguito di verifica a norma dei commi 1 e 2, venga accertata l'assenza di uno o più requisiti minimi, il comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti comportano la sospensione immediata, anche parziale, dell'attività. L'attività comunque sospesa può essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti minimi con le modalità previste dall'art. 4.

#### Art. 6.

##### *Anagrafe*

1. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente legge e li comunicano tempestivamente alle aziende unità sanitarie locali.

2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la regione istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate, costituita dalle anagrafi realizzate presso ciascuna azienda unità sanitaria locale. L'anagrafe deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata nonché quelli relativi ai provvedimenti che la riguardano.

3. La giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe e di collegamento con le aziende unità sanitarie locali.

4. In sede di prima istituzione, nell'anagrafe sono inserite d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i legali rappresentanti delle strutture trasmettono alla azienda unità sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie, secondo un apposito modulo definito dalla regione.

5. La Regione e le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

#### Art. 7.

##### *Adeguamento dei requisiti minimi*

1. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, le strutture sanitarie pubbliche in esercizio e quelle private già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, entro i seguenti termini, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:

- a) un anno per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici;
- b) tre anni per quanto riguarda i requisiti relativi alle dotazioni tecnologiche;
- c) cinque anni relativamente ai requisiti strutturali ed impiantistici.

2. Gli stessi termini si applicano a decorrere dalla adozione degli eventuali provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dai provvedimenti richiamati al comma 2, i legali rappresentanti delle strutture di cui al comma 1 devono inviare al comune competente apposita autocertificazione che documenti la situazione delle rispettive strutture in relazione ai requisiti minimi, nonché il programma degli adeguamenti necessari. Il comune, avvalendosi della commissione di cui all'art. 4, valuta l'idoneità del programma presentato e, con atto motivato, prescrive i tempi specifici dell'adeguamento per ciascuna struttura, nel limite massimo indicato dal comma 1 per ciascuna categoria di requisiti, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

4. Per verificare l'avvenuto adeguamento il comune attiva, a partire dal sessantesimo giorno precedente alla scadenza dei termini prescritti, la procedura di accertamento di cui all'art. 4, a conclusione della quale riconferma o rilascia l'autorizzazione.

5. Nelle more della riconferma dell'autorizzazione ai sensi del comma 3, nei confronti delle strutture sanitarie private, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia di requisiti minimi di funzionamento.

## TITOLO II ACCREDITAMENTO

#### Art. 8.

##### *Requisiti per l'accreditamento*

1. La determinazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, è effettuata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal piano sanitario nazionale. Tali requisiti possono essere stabiliti anche con distinti provvedimenti in relazione alla diversa tipologia delle strutture secondo la classificazione di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini entro cui i soggetti che intendono essere accreditati devono presentare apposita domanda alla regione.

3. Il direttore generale competente in materia di sanità attiva d'ufficio, previa diffida al direttore generale dell'azienda sanitaria, il procedimento di accreditamento, qualora non sia stata presentata, entro il termine previsto, la domanda di accreditamento da parte delle strutture pubbliche.

#### Art. 9.

##### *Procedura per l'accreditamento*

1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'agenzia sanitaria regionale. A tal fine la direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'agenzia

le domande pervenute e la relativa documentazione ovvero, nel caso di cui al comma 3 dell'art. 8, l'elenco delle strutture pubbliche da sottoporre a verifica.

2. L'agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia.

3. Effettuata la verifica l'agenzia sanitaria regionale trasmette alla direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura.

4. L'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base della proposta del direttore generale competente in materia di sanità, e valutato il parere eventualmente espresso dalla conferenza dei sindaci, concede o nega l'accreditamento con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento.

5. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ed entro il quale l'agenzia sanitaria provvede ad una nuova verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

#### Art. 10.

##### *Verifica dell'accreditamento*

1. L'accreditamento ha validità triennale dalla data di concessione e può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato, presentata alla regione, almeno sei mesi prima della scadenza del triennio. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla giunta regionale.

2. L'agenzia sanitaria regionale trasmette al direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9.

3. L'assessore regionale competente in materia di sanità rinnova o meno l'accreditamento su proposta del direttore generale competente in materia di sanità.

4. Nel corso del triennio di validità dell'accreditamento la Regione può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'agenzia sanitaria regionale, la quale provvede con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9.

5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza, l'assessore regionale competente in materia di sanità revoca, previa diffida, l'accreditamento.

6. L'assessore regionale competente in materia di sanità può revocare, altresì, l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del servizio sanitario regionale.

7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

#### Art. 11.

##### *Elenco dei soggetti accreditati*

1. La Regione pubblica annualmente sul proprio *Bollettino ufficiale* l'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili.

2. La Regione e le aziende unità sanitarie locali individuano, secondo la rispettiva competenza, i soggetti accreditati con i quali instaurare i rapporti di cui al comma 5, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto dei piani annuali preventivi, nell'ambito dei livelli di spesa contestualmente definiti e con riferimento agli indirizzi regionali di cui all'art. 2 della presente legge.

3. Ciascuna azienda unità sanitaria locale pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 12.

##### *Accreditamento transitorio*

1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento previsto dagli articoli 8 e 9, sono accreditate:

a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 opera a condizione che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda, corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e che ne venga dichiarata la funzionalità alle scelte della programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti già adottati ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### Art. 13.

##### *Nuove costruzioni*

1. Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte della regione. I criteri e le modalità per il rilascio di tale nulla-osta sono stabiliti dal consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14.

##### *Pubblicità sanitaria*

1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono esercitate dai comuni.

#### Art. 15.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2 «Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato»;

b) la legge regionale 1° aprile 1985, n. 10 «Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati. Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio»;

c) l'art. 9 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2;

d) l'art. 36, lettera a) e lettera b), della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, limitatamente alle parole «delle strutture»;

e) l'art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, comma 5.

## Art. 16.

*Norma transitoria*

1. Fino alla approvazione da parte della giunta regionale dei requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, si applicano, ove previsti, i requisiti adottati in attuazione della legge regionale 1° aprile 1985, n. 10.

2. Fino all'approvazione da parte della giunta regionale della delibrazione di cui all'art. 1, comma 3, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione degli articoli 9, 36 e 37 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 ottobre 1998

LA FORGIA

98R0916

## LEGGE REGIONALE 6 novembre 1998, n. 35.

**Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, primo provvedimento generale di variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 138 del 10 novembre 1998)*

*(Omissis).*

98R0917

## LEGGE REGIONALE 6 novembre 1998, n. 36.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 139 del 10 novembre 1998)*

*(Omissis).*

98R0918

## LEGGE REGIONALE 6 novembre 1998, n. 37.

**Aumento della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 140 del 10 novembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Aumento della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale*

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale di cui al Capo I del Titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica ai veicoli a motore assoggettati a tassa in base alla portata, in quanto ricadenti già nell'aumento disposto, con decorrenza 1° gennaio 1998, dall'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1997, n. 36.

3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 1998 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1999 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 novembre 1998

LA FORGIA

98R0919

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 19.

**Interventi a favore dei consorzi - fidi fra piccole e medie imprese della Regione Molise.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 dicembre 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e destinatari*

1. La Regione Molise, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e in ossequio all'art. 4 dello statuto regionale, può concedere, per il tramite della Finmolise ed in forza di apposita convenzione, contributi a favore dei consorzi fidi e società consortili, anche se in forma cooperativa, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio e lungo termine, al fine di:

a) aumentare il fondo rischi costituito presso gli istituti di credito convenzionati;

b) abbattere il costo del denaro mediante abbuoni di interessi su prestiti a breve, medio e lungo termine concessi da istituzioni finanziarie per nuovi investimenti o interventi di ristrutturazione delle PMI consorziate, finalizzati all'attuazione di piani strategici aziendali. Sono, in ogni caso, esclusi interventi destinati al salvataggio di imprese in difficoltà.

2. Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti di cui al comma 1 operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore cooperativistico. Gli statuti dei consorzi e delle società consortili possono prevedere la partecipazione di enti pubblici ed organismi privati ed anche di imprese di maggiori dimensioni purché la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per beneficiare della garanzia del consorzio o della società consortile nelle operazioni di credito.

3. I consorzi fidi e le cooperative di garanzia devono avere fini di mutualità fra gli aderenti e concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

4. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle così definite dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio, comprese le piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

## Art. 2.

*Attribuzioni della giunta regionale e competenza all'erogazione dei contributi*

1. La liquidazione del contributo sarà effettuata dalla Finmolise sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 3 e di eventuali ulteriori criteri che la giunta regionale definirà annualmente con apposita delibera.

## Art. 3.

*Adempimenti della giunta regionale e criteri per l'erogazione dei contributi*

1. La giunta regionale stabilisce annualmente:

a) il numero minimo di imprenditori e/o società aderenti all'organismo di garanzia;

b) le misure del contributo regionale;

c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

d) le priorità per la valutazione delle stesse secondo i seguenti criteri generali di congruità:

1) proporzione rispetto al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti;

2) proporzione rispetto all'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;

3) rapporto con il numero dei soci che risulteranno ammessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo regionale;

4) rapporto con il numero dei nuovi soci ammessi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo.

2. I contributi concessi al consorzio fidi possono essere integrati ogni anno.

3. La garanzia ai consorziati non può eccedere il 50% di ogni singola operazione.

## Art. 4.

*Controlli e sanzioni*

1. La Finmolise dispone accertamenti presso i consorzi e le società consortili che hanno ottenuto il contributo al fine di verificare che l'effettiva destinazione del contributo sia conforme allo scopo per il quale fu concesso. In caso di accertata violazione, la Finmolise, previa autorizzazione della giunta regionale, revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione, aumentata degli interessi maturati. In tal caso il consorzio non potrà accedere ai contributi di cui alla presente legge per il successivo biennio.

2. In caso di variazione dell'oggetto sociale o di scioglimento del consorzio, la quota-parte del contributo residuo ottenuto ai sensi della presente legge viene riversata a favore della Regione Molise.

3. In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria della garanzia, il credito sarà recuperato, se necessario, anche attraverso procedure concorsuali.

## Art. 5.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, limitatamente agli interventi compatibili con le previsioni di cui al programma d'iniziativa comunitaria P.M.I. 1994-1999 approvato con decisione della commissione UE C(96) 1333 del 24 giugno 1996, Misura Molise Azione B, Misura di riferimento 7.9, si provvederà utilizzando i fondi previsti dallo stesso programma e già iscritti in bilancio ai capitoli 51020, 51021 e 51022.

2. Alla copertura degli oneri per interventi non compatibili con le previsioni del suddetto programma si farà fronte mediante istituzione di distinto capitolo di spesa. Per gli esercizi successivi al 1997, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

## Art. 6.

*Notifica alla commissione U.E.*

1. La presente legge è soggetta a procedura di notifica alla commissione dell'Unione europea.

2. La sua pubblicazione è subordinata all'acquisizione del parere della predetta commissione.

## Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 ottobre 1997

VENEZIALE

99R0095

## LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 16.

## Il Molise verso ed oltre il Giubileo del 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 dicembre 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Molise, per il Giubileo del 2000, con lo scopo di incoraggiare flussi di turismo religioso e facilitare il rientro dei molisani all'estero, promuove con la presente legge:

a) interventi volti a valorizzare itinerari turistico-religiosi e siti di alta valenza storica, culturale, artistica e religiosa;

b) progetti ed azioni mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza a basso costo in strutture pubbliche e private lungo gli itinerari e nei siti di cui al punto a);

c) iniziative e celebrazioni culturali e religiose rivolte a coinvolgere l'interesse turistico nel Molise.

## Art. 2.

*Aree di intervento*

1. La Regione Molise, sulla base delle indicazioni degli itinerari interregionali individuati dal comitato paritetico Abruzzo-Molise, per realizzare le finalità della presente legge:

a) intraprende tutte le iniziative per far conoscere e valorizzare gli antichi percorsi che congiungevano il Molise ai centri della cristianità, catalogando altresì gli itinerari di fede e i centri di culto, nonché le mete turistico-culturali più rilevanti;

b) programma gli interventi di recupero e di valorizzazione, d'intesa con la Soprintendenza archeologica del Molise, dei monumenti di alta valenza culturale religiosi e non, situati lungo i percorsi di cui alla lettera a);

c) programma gli interventi di recupero di edifici pubblici nei centri storici dei comuni situati lungo i percorsi di cui alla lettera a) per una fruibilità socio-culturale finalizzata ben oltre l'anno giubilare (mostre - biblioteche - centri sociali);

d) individua lungo i percorsi di cui alla lettera a) gli immobili di proprietà pubblica e privata presenti nel territorio molisano (case cantoniere, istituti scolastici, rifugi, ecc.) utilizzabili come «centri visita», per consentire ai visitatori la sosta breve o comunque lo scambio di informazioni, o come siti di mostre o di vendite di opuscoli turistici e di prodotti artigianali e agroalimentari locali;

e) programma il miglioramento e la crescita dell'offerta turistico-ricettiva, in particolare nei riguardi del turismo di ritorno;

f) promuove incontri, esposizioni, mostre meeting di studio anche in accordo con centri di studio come l'università, le curie vescovili, gli enti locali e le associazioni culturali per accrescere l'offerta culturale della Regione;

g) valorizza e dà impulso alle celebrazioni e alle tradizioni locali di interesse culturale e religioso;

h) incentiva l'immagine del Molise tramite interventi di carattere divulgativo e pubblicitario.

## Art. 3.

*Valorizzazione degli edifici di valenza culturale e religiosa e promozione della ricettività turistica*

1. La Regione Molise, al fine di promuovere l'offerta turistica attraverso la valorizzazione degli edifici, religiosi e non, di significativa valenza artistica, storica e culturale esistenti sul territorio e attraverso lo sviluppo e la ricettività alberghiera:

a) realizza il censimento e la classificazione degli edifici di culto molisani, attraverso uno studio organico, anche in accordo con l'università, con l'Istituto superiore di scienze religiose, con l'IRESMO e con i principali enti culturali e formativi;

b) coordina i progetti di recupero e di ristrutturazione degli edifici di culto collocati lungo gli itinerari di fede, su proposta di enti pubblici e soggetti privati che garantiscano servizi minimi di accoglienza primaria, accessi stradali, parcheggi;

c) sottoscrive accordi programmatici con enti locali, società pubbliche e private, cooperative per la realizzazione di nuovi impianti turistico-alberghieri o per la riattazione di vecchi edifici, collocati entrambi in prossimità dei percorsi di fede, privilegiando quei progetti che rivitalizzano i centri storici per l'ospitalità a basso costo durante l'anno giubilare e per un utilizzo sociale dopo l'anno 2000;

d) sostiene iniziative di privati intese a potenziare le strutture ricettive esistenti, in particolare quelle a basso costo, ivi compresi i campeggi;

e) sostiene, con apposite convenzioni, le iniziative dei proprietari e dei gestori di dimore storiche, che intendano consentire l'utilizzo anche parziale degli edifici per motivi culturali, mostre, esposizioni, o comunque l'accesso al pubblico per visite guidate.

## Art. 4.

*Iniziative di carattere culturale e religioso*

1. La Regione Molise, al fine di promuovere l'offerta turistica attraverso iniziative di carattere culturale e religioso:

a) sostiene tutte le festività popolari molisane di significativa valenza culturale, storica e religiosa e ne cura un calendario ragionato allo scopo di divulgare il significato delle singole manifestazioni;

b) sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati tese a promuovere la rinascita delle tradizioni popolari di riconosciuta valenza culturale, storica e religiosa;

c) sostiene seminari e ricerche sugli aspetti delle culture locali, dai costumi alla gastronomia;

d) promuove mostre di arte sacra e manifestazioni artistiche in genere;

e) promuove contatti tramite la Consulta con le federazioni dei molisani all'estero per raccogliere eventuali proposte di iniziative culturali delle federazioni stesse;

f) promuove corsi di formazione professionale volti a qualificare e a riqualificare gli operatori e le guide turistiche, gli accompagnatori e tutto il personale del comparto turistico-alberghiero.

## Art. 5.

*Incentivi per la promozione turistica*

1. La Regione Molise, al fine di incoraggiare il flusso turistico-religioso dell'anno giubilare, attua le seguenti misure:

a) incentivi a favore di società di trasporto che garantiscano collegamenti tra gli aeroporti o i porti di regioni limitrofe ed il Molise;

b) incentivi agli operatori turistici per l'inserimento degli itinerari turistici-giubilari della Regione Molise;

c) incentivi ad enti locali, cooperative, associazioni di volontariato e soggetti privati, per l'apertura al pubblico dei luoghi di culto, edifici dei centri storici musei, parchi archeologici e naturalistici della Regione, nonché per l'installazione e la gestione di stands, contigui o insistenti nei luoghi predetti per la piccola ristorazione e per la vendita di oggettistica artigianale, sacra e non, e di prodotti tipici molisani;

d) incentivi a piccole e medie imprese che producono oggettistica, sacra e non, volta a divulgare la conoscenza dei luoghi e dei beni artistici e culturali della Regione Molise.

## Art. 6.

*Promozione dell'immagine della Regione*

1. La Regione Molise programma tutte le strategie volte a pubblicizzare, a livello nazionale ed internazionale, il suo territorio attraverso una serie di interventi:

a) una campagna pubblicitaria realizzata da esperti nel settore mediante l'uso di spots televisivi, annunci ed inserzioni sui principali periodici nazionali ed esteri;

b) l'inserimento nelle principali reti di comunicazione internazionali e nazionali allo scopo di divulgare tempestivamente gli appuntamenti organizzati nella regione;

c) la creazione di un «logo» artistico regionale in grado di caratterizzare immediatamente l'offerta turistica molisana, da utilizzarsi sui gadgets e su ogni tipo di pubblicazione locale;

d) un arricchimento della segnaletica stradale, previo accordo con i responsabili della viabilità, tramite cartelloni di tipo artistico, in grado di guidare i visitatori in direzione dei luoghi meta di pellegrinaggio e dei siti culturali di particolare valenza;

e) la pubblicazione di una guida turistica arricchita ed aggiornata della Regione corredata da cartine tematiche riproducenti i più interessanti percorsi storici, culturali e religiosi;

f) la divulgazione dell'offerta turistica, affidata ad esperti del settore, coordinata dai competenti enti locali dagli EPT di Campobasso e di Isernia, e dall'Azienda autonoma di soggiorno di Termoli;

g) un'immediata diffusione dei programmi regionali, previsti per il Giubileo del 2000, indirizzati a favore di un turismo scolastico e congressuale.

## Art. 7.

*Comitato tecnico-scientifico*

1. La giunta regionale delibera la creazione di un comitato tecnico-scientifico, con valore consultivo, per esprimere pareri su tutte le iniziative inerenti la presente legge e sulla loro coordinazione operativa.

2. Il comitato tecnico-scientifico è così composto:

1) Presidente della giunta o assessore alla programmazione o suo delegato;

2) il Sovrintendente per i beni A.A.A.S. del Molise o suo delegato;

3) i presidenti delle due province;

4) un unico rappresentante delle associazioni di categoria del turismo;

5) un esperto di comunicazione pubblicitaria;

6) i membri laici del comitato paritetico regionale;

7) un rappresentante per ogni diocesi molisana più un rappresentante dell'Abbazia di Montecassino.

3. Al comitato partecipano di diritto gli assessori dei settori cui la legge si riferisce o loro delegati.

## Art. 8.

*Regolamento attuativo*

1. La giunta regionale, per la quantificazione degli incentivi di cui agli articoli precedenti e le modalità di attribuzione con le relative quote di compartecipazione economica per le iniziative degli enti locali e per le convenzioni per i privati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, propone piani attuativi di settore d'intesa con la competente commissione consiliare.

## Art. 9.

*Programma delle iniziative*

1. L'assessorato alla programmazione, sulla base dei pareri espressi dal comitato tecnico-scientifico, stila il programma delle iniziative con la collaborazione degli assessori di settore interessati ed avvia l'iter procedurale.

## Art. 10.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge che, per ragione di materia, sono finanziabili a norma di specifiche leggi regionali di settore, sono inclusi nei rispettivi piani di riparto dei fondi iscritti negli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000.

2. Agli oneri relativi ad interventi non finanziabili ai sensi del comma 1 si fa fronte con legge di bilancio o con successiva legge di variazione del bilancio mediante istituzione di apposito capitolo di spesa.

## Art. 11.

*Durata della legge*

1. Gli effetti della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise, hanno validità fino al 31 dicembre 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 dicembre 1998.

IORIO

99R0096

**LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 17.**

**Nuove disposizioni in materia di contributi per l'acquisto di scuolabus.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 dicembre 1998)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. In attesa di una nuova normativa sul diritto allo studio in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 la Regione Molise concede contributi ai comuni per l'acquisto o la manutenzione straordinaria di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo sulla base di un programma annuale o pluriennale.

2. Si considera scuolabus anche l'automezzo che, durante il periodo invernale, o a causa di particolari condizioni ambientali e climatiche, può essere utilizzato per trasporto promiscuo.

**Art. 2.**

1. Il programma annuale o pluriennale di cui al comma 1 dell'art. 1 è definito in relazione alle richieste dei comuni, corredate dei dati relativi al numero degli allievi trasportati, agli itinerari ed ai chilometri e tempi di percorrenza, nonché in considerazione delle assegnazioni di fondi agli stessi comuni effettuate negli anni precedenti.

2. Lo stanziamento previsto in bilancio viene ripartito fino ad un massimo del 90% fra i comuni che provvedono, all'acquisto dello scuolabus e la parte restante fra i comuni che provvedono a interventi di manutenzione straordinaria del mezzo.

3. Il programma è approvato dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

**Art. 3.**

1. La percentuale di contributo a carico della Regione, uguale per ogni comune, è fissata nella misura massima dell'80% del prezzo di acquisto.

2. Il contributo in conto capitale può essere elevato al 90%, del prezzo di acquisto per i comuni nei quali — per effetto della riorganizzazione della rete scolastica — si verificano soppressioni e accorpamenti di plessi o scuole.

3. Nell'assegnazione dei contributi vengono privilegiati i comuni associati per garantire il servizio scolastico.

**Art. 4.**

1. Il contributo finalizzato all'acquisto dello scuolabus è erogato in due soluzioni:

a) una prima rata pari al 50%, dopo l'approvazione del programma di cui all'art. 2 e l'espletamento della gara di appalto per l'acquisto del mezzo;

b) la rata a saldo non appena l'amministrazione comunale avrà inviato la fattura a dimostrazione dell'avvenuto acquisto dell'automezzo in originale o copia autenticata nei modi di legge.

2. I comuni inseriti nel piano sono tenuti a confermare l'accettazione della somma entro il termine che sarà fissato dal servizio competente. In caso di mancata conferma o di non acquisto dello scuolabus entro tre mesi dalla riscossione la somma eventualmente ricevuta deve essere restituita alla Regione, che la utilizzerà per interventi nello stesso ambito.

3. Il contributo relativo alla manutenzione straordinaria sarà erogato a presentazione del rendiconto della spesa sostenuta.

**Art. 5.**

1. Le domande di concessione del contributo devono pervenire alla giunta regionale entro il termine fissato dal competente organo regionale.

2. I programmi già approvati sono attuati nel rispetto della normativa a suo tempo vigente.

3. In sede di prima applicazione della nuova normativa saranno prese in considerazione le istanze già presentate e quelle che perverranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le leggi regionali 7 settembre 1981, n. 20 e 4 novembre 1991, n. 19 sono abrogate.

**Art. 6.**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1998 con i fondi previsti in lire 1.000 milioni nel bilancio regionale, stanziati sul cap. 12650 «Contributo in conto capitale ai comuni per l'acquisto di scuolabus».

2. Per gli anni successivi la legge di approvazione del bilancio determinerà l'onere a carico del preventivo annuale di spesa.

**Art. 7.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 dicembre 1998.

**IORIO**

99R0097

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 18.****Disciplina della navigazione sulle acque interne.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 31 dicembre 1998)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina la navigazione, sulle acque dei bacini artificiali onde garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali e ambientali.

**Art. 2.****Navigazione**

1. In assenza di specifici divieti, la navigazione sui bacini artificiali è consentita a tutti i natanti privi di motore, con acque calme e buona visibilità, dall'alba fino al tramonto.

**Art. 3.****Tavole a vela e barche**

1. I conduttori delle tavole a vela devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericoli o di intralcio; a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri.

2. I conduttori delle stesse devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare a bordo persone o animali.

3. L'utilizzo di piccoli natanti a remi, a pedali o a vela è consentito nelle condizioni di cui all'articolo 2. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità di stare sedute e sempreché indossino un regolare giubbotto di salvataggio.

4. Lo sci nautico è consentito, nell'invaso di Occhito, dalle ore otto alle ore venti, in presenza di luce, buone condizioni meteorologiche e acque calme, nelle zone appositamente delimitate, solo per le scuole di sci nautico, enti e associazioni sportive regionali legalmente riconosciute dalla Federazione Nazionale di competenza per operazioni di allenamento finalizzate a manifestazioni, agonistiche o dimostrative, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il conduttore delle imbarcazioni a motore deve essere in possesso della prescritta abilitazione;

b) il conduttore del mezzo nautico che effettua il traino deve essere assistito da persona esperta del nuoto incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico;

c) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'organo tecnico competente ai sensi del vigente regolamento di sicurezza;

d) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve essere mai inferiore a 12 metri;

e) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa a folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

f) è fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere o intersecare in velocità la scia di una imbarcazione, che traina sciatori, a distanza inferiore ai 50 metri;

g) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre il conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più due sciatori;

h) la partenza ed il rientro delle imbarcazioni addette al traino deve avvenire perpendicolarmente alla terra ferma e con il motore a minimo;

i) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio;

l) la velocità massima raggiungibile è di 25 nodi;

m) i mezzi utilizzati devono essere muniti di assicurazione che copre eventuali danni ai partecipanti ed ai terzi.

**Art. 4.****Divieti di navigazione**

1. È fatto divieto di mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nei bacini artificiali.

2. È vietata, altresì, la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto, in quelle di rilevanza naturalistica ed in quelle fangose.

3. La navigazione deve avvenire ad almeno 500 metri dalle opere di presa e con un livello del pelo dell'acqua non inferiore a 5 metri a quello massimo.

4. Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:

a) imbarcazioni a motore appartenenti agli enti per lo svolgimento dei compiti di istituto, dei servizi di salvataggio e di altri servizi di pubblica utilità;

b) natanti a motore, necessari allo svolgimento delle regate veliche, delle regate di canottaggio, delle gare di motonautica e di sci nautico, e degli allenamenti limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi, previa specifica autorizzazione della Regione.

**Art. 5.****Delimitazioni**

1. Le province, sentiti i comuni rivieraschi, gli enti gestori e/o proprietari dell'invaso nonché le A.S.L. competenti per territorio, provvedono all'individuazione delle zone vietate e di quelle riservate, riportando le stesse su apposita cartografia.

2. Le province provvedono a collocare:

a) i cartelli indicatori dei divieti, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma;

b) le boe di forma cilindrica e di colore giallo che segnalano le zone vietate e quelle regolamentate;

3. Le società o enti organizzatori di manifestazioni sportive sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e sono responsabili per i servizi di sicurezza per i partecipanti e per gli spettatori, durante le manifestazioni e gli allenamenti.

**Art. 6.****Opere di accesso**

1. L'accesso alle acque, in zone facilmente praticabili ed individuate secondo le procedure di cui all'art. 5, deve essere evidenziato con opportuna segnaletica.

2. Eventuali pontili mobili possono essere autorizzati solo a seguito di apposita istanza, da presentarsi alla provincia competente territorialmente, che dovrà dimostrare che l'opera non offenda il paesaggio nel quale viene inserita.

**Art. 7.**  
*Autorizzazioni*

1. Le manifestazioni di cui all'art. 7, sono autorizzate a seguito di specifiche richieste, dalle province competenti territorialmente, previo nulla osta degli enti preposti all'utilizzo delle acque.

2. Le domande, in carta semplice da presentarsi alle province almeno 45 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni, devono precisare:

la località, il percorso, la data, l'ora di inizio e di fine presunta della gara o manifestazione;

la localizzazione delle boe di delimitazione e la distanza dalla riva;

il nominativo e codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva nonché il numero telefonico della sede o recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti;

se viene o meno richiesta la sospensione o la cauta navigazione sullo specchio d'acqua dove si svolge la manifestazione;

la predisposizione di un servizio antincendio dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi.

3. Alle stesse dovranno allegarsi:

a) una planimetria in bollo, più due copie in carta semplice, indicanti l'esatta località e la delimitazione del campo di gara o della manifestazione;

b) regolamento di gara o programma della manifestazione;

c) autorizzazione della federazione sportiva competente, nel caso di manifestazioni sportive.

4. È ammessa la presentazione, da parte dei soggetti interessati, di un'unica domanda concernente più richieste di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni nautiche programmate su base annua.

5. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 devono prevedere l'accettazione, incondizionata e per iscritto, da parte degli enti organizzatori, delle seguenti prescrizioni:

a) assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti in cui dovessero incorrere sia i praticanti l'attività in oggetto, quanto gli stessi organizzatori;

b) ottenimento preventivo delle autorizzazioni necessarie per eventuali occupazioni delle sponde del bacino o delle sue acque con opere - attrezzature da installare anche temporaneamente;

c) comunicazione alla Protezione Civile dello svolgimento delle manifestazioni onde ovviare a possibili eventuali interferenze con i mezzi aerei impiegati in servizio antincendio;

d) adeguamento e rispetto delle eventuali prescrizioni da parte degli enti gestori;

e) promozione dei controlli della qualità delle acque dopo le manifestazioni da parte della A.S.L. competente ai fini del riscontro del rispetto delle indicazioni di cui in premessa;

f) l'impegno al recupero e smaltimento degli eventuali rifiuti solidi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 e successive norme attuative;

g) obbligo di rimozione di eventuali ostacoli esistenti nella zona interessata;

h) obbligo di informare della manifestazione le autorità comunali rivierasche;

i) la tempestiva comunicazione agli enti ed organismi interessati di eventuali variazioni di programma

l) obbligo di informare tempestivamente la locale autorità di P.S., a norma dell'art. 123 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, ai fini della predisposizione degli occorrenti servizi di ordine pubblico, degli orari e dei giorni durante i quali si svolgeranno le manifestazioni autorizzate.

**Art. 8.**  
*Vigilanza e sanzioni*

1. Alle province spetta la vigilanza generale, quella relativa all'applicazione della presente legge, nonché la comunicazione degli accertamenti agli organi competenti deputati alla erogazione delle sanzioni.

2. Le violazioni sono soggette alle sanzioni amministrative vigenti.

3. Le province, con delibera di giunta, potranno introdurre ulteriori limiti, anche temporali, all'esercizio delle attività di cui alla presente legge, per finalità di protezione dell'ambiente, della fauna e della sicurezza pubblica.

**Art. 9.**  
*Consorzi*

1. Possono costituirsi enti gestori degli invasi mediante consorzi tra comuni rivieraschi e province territorialmente competenti.

2. Nella ipotesi di cui al comma precedente le funzioni della provincia possono essere trasferite, in tutto o in parte, agli enti gestori.

**Art. 10.**  
*Disposizioni particolari per i bacini interregionali*

1. L'efficacia delle disposizioni oggetto della presente legge decorre, per i bacini interregionali, dall'adozione da parte delle regioni interessate, di normativa di identico contenuto, ovvero in assenza solo per la parte di competenza regionale.

**Art. 11.**  
*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 dicembre 1998

IORIO

99R0098

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 19.**

**Facilitazioni tariffarie per il trasporto dei disabili.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 31 dicembre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**  
*Piano di mobilità*

1. La Regione Molise, nel quadro della propria programmazione nel settore dei trasporti, adotta un piano di mobilità per le persone disabili in conformità ai principi previsti dall'art. 26 della legge n. 104/1992.

2. Fino all'attuazione dei piani di mobilità di cui al comma 1, i comuni in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, nell'ambito del territorio di competenza, provvedono periodicamente alla verifica delle esigenze di mobilità delle persone disabili. Per i collegamenti sovra comunali provvede la Regione sulla scorta delle indicazioni programmatiche contenute nel piano di mobilità.

## Art. 2.

*A agevolazioni tariffarie*

1. La Regione Molise stabilisce una agevolazione tariffaria per il trasporto sui mezzi pubblici nell'ordine dell'intero costo del biglietto per le linee urbane e del 50% del costo del biglietto per linee extraurbane a favore delle seguenti categorie:

Privi di vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi e loro eventuali accompagnatori; invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria; sordomuti;

invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;

soggetti con grave handicap mentali e loro eventuali accompagnatori.

## Art. 3.

*Convenzioni*

1. Gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono attuare i piani di mobilità per le persone disabili attraverso apposite convenzioni con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico ed in collaborazione con le AUSL per disciplinare la qualità dei servizi e le modalità di effettuazione del trasporto.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 dovranno disciplinare obbligatoriamente:

- a) qualità e quantità dei servizi forniti;
- b) modalità di effettuazione del trasporto;
- c) requisiti per essere ammessi alle agevolazioni.

## Art. 4.

*Liquidazione delle spese*

1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno i comuni trasmettono all'assessorato regionale competente la nota riepilogativa dei titoli di viaggio ammessi al rimborso.

2. La Regione provvederà alla liquidazione delle spese sostenute dalle società esercenti il trasporto.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte delle disponibilità iscritte al capitolo 19410 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1998 ad oggetto: «Contributi annui di esercizio per il trasporto pubblico locale (legge regionale 20 agosto 1984, n. 19)».

## Art. 6.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 dicembre 1998

IORIO

99R0099

## LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 20.

**Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 31 dicembre 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La presente legge dà attuazione alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in osservanza della intesa raggiunta tra le regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per la istituzione della autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

2. L'allegato protocollo definitivo di intesa, approvato con deliberazione del consiglio regionale in data 15 aprile 1977, n. 131, forma parte integrante della presente legge.

## Art. 2.

1. Agli oneri a carico della Regione Molise per il funzionamento dell'autorità di bacino, quantificati in L. 200.000.000, si provvede con i fondi già iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1998 al capitolo n. 22198 la cui denominazione viene così modificata: «Oneri regionali per il funzionamento della autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore». Per gli esercizi successivi gli oneri sono quantificati con la stessa legge di approvazione del bilancio.

2. Le quote di partecipazione delle regioni Abruzzo, Campania e Puglia alle spese di funzionamento dell'autorità di bacino affluiscono nei capitoli di entrata di nuova istituzione n. 6972 con la seguente denominazione: «Quote di partecipazione delle regioni Abruzzo, Campania e Puglia alle spese di funzionamento dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore».

3. Contestualmente viene istituito il relativo capitolo di spesa n. 22176 con la seguente denominazione: «Oneri a carico delle regioni Abruzzo, Campania e Puglia per le spese di funzionamento dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore».

4. Per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino, la Regione Molise provvede con gli stanziamenti già iscritti nei relativi capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese. Gli stanziamenti possono essere variati a seguito di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato o di eventuali integrazioni della Regione Molise da quantificarsi con le successive leggi di approvazione del bilancio.

5. I fondi destinati per le suddette attività di studio e ricerca dalle regioni Abruzzo, Campania e Puglia affluiscono nel capitolo di entrata di nuova istituzione n. 6974 con la seguente denominazione: «Assegnazione di fondi da parte delle regioni Abruzzo, Campania e Puglia per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore».

6. Contestualmente viene istituito il relativo capitolo di spesa n. 22177 con la seguente denominazione: «Oneri a carico delle regioni Abruzzo, Campania e Puglia per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore».

Art. 3.

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, per ciascun bacino idrografico, all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto approvato dalle regioni interessate allo stesso bacino idrografico.

2. Dalla data di entrata in vigore delle leggi delle altre regioni e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge viene effettuata comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

3. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. Della avvenuta pubblicazione viene data informazione alle regioni Abruzzo, Campania e Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 dicembre 1998.

IORIO

(*Omissis*).

99R0100

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 4 0 9 9 \*

**L. 3.000**